

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GENCO, GIUNTOLI Graziuccia, FERRARI Francesco,
ZANNINI, BERNARDINETTI, CARELLI e ANGELILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 1966

Norme in materia di esercizio professionale da parte dei presidi delle scuole secondarie

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme vigenti escludono, in modo rigido, ogni possibilità di esercizio professionale per i presidi della scuola secondaria italiana.

Una tale preclusione — almeno nella sua attuale forma assoluta — non appare nè giusta nè utile.

A parte il fatto che i professori di materie tecniche considerano il loro preside (proveniente dall'insegnamento delle proprie materie) come un semplice burocrate, che ha ormai perduto ogni contatto concreto con la realtà funzionale dell'insegnamento; a parte il fatto che il preside, eventualmente restituito — d'ufficio o a domanda — all'insegnamento, non può più portare quel fermento vitale che in alcuni insegnamenti tecnici è dato soltanto dall'effettivo esercizio professionale (ed è proprio in vista di ciò che i docenti sono, *de iure*, autorizzati, salvo motivato divieto, all'esercizio professionale); a parte tutto questo, va considerato il fatto che, a volte, uomini di alto valore scientifico o professionale, portati alla funzione direttiva di una scuola, sono posti nelle condizioni, ad un certo momento, o di lasciare l'attività direttiva che pur ama-

no, o rinunciare ad una qualunque attività professionale che pur potrebbe, in determinate circostanze, onorare — presso gli alunni e i professori e il pubblico — la scuola stessa per riflesso delle doti che possono emergere dall'esplicazione di una pubblica attività del preside.

Per esempio: non salirebbe su un piano di maggiore considerazione un istituto tecnico agrario che fosse diretto da un preside che ha ideato e progettato o realizzato un grande piano di bonifica e che, magari, onora anche la cattedra universitaria della quale è eventualmente incaricato? Deve, forse, in questi casi, un preside di grande valore scientifico professionale fare da « negro » ad un professionista che appone, come libero esercente, la firma ad un progetto che magari lui non arriva nemmeno a concepire o a capire? E i Rettori d'Università — che sono a capo di grandi Atenei, con molteplici e notevoli responsabilità — non esercitano la professione?

Ed esempi di tal natura — come quello del preside di un Istituto tecnico agrario — potrebbero essere numerosi.

LEGISLATURA IV - 1963-66 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Amministrazione ha la preoccupazione, nell'interesse della scuola, che un preside, svolgendo attività professionale, possa venir meno alla sua attività funzionale, la quale, in verità, implica una certa costante presenza vigilatrice nella scuola. Questa preoccupazione non è certo immaginaria; pertanto la possibilità dell'esercizio della professione libera da parte di un preside deve essere « condizionata » e « limitata ».

Essa deve essere lasciata al prudente potere discrezionale del Ministro, che può concedere l'autorizzazione se e quando gli risulti l'esistenza o di particolari meriti scientifici o di una già preesistente apprezzata attività professionale, o di doti di serietà funzionale che non fanno presumere la possibilità che il preside autorizzato trascuri i doveri funzionali di un capo d'istituto.

Ciò premesso, i sottoscritti presentano il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il professore che è nominato preside, può conservare, qualora egli l'abbia ottenuta in passato, l'iscrizione negli albi professionali degli esercenti una libera professione.

Art. 2.

I presidi della scuola secondaria italiana, possono svolgere la professione libera, se e quando ne siano autorizzati dal Ministro della pubblica istruzione, che, nel dare l'autorizzazione richiesta, può porre limiti e condizioni nell'interesse della scuola.

Tale autorizzazione, in particolari casi di urgenza o di opportunità, può essere concessa in via provvisoria dal Provveditore agli studi.

Art. 3.

Il preside che sia stato autorizzato dal Ministro ad esercitare la libera professione ha diritto ad iscriversi nel relativo albo professionale: nel caso che l'autorizzazione gli venga ritirata, egli — anche se non può più esercitare la libera professione — può, se lo crede, rimanere iscritto all'albo.